

VADEMECUM DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE REGIONALI



INDICE

LE PRINCIPALI DIFFERENZE CON LE PRECEDENTI PRESCRIZIONI (PMPF ex D.G.R. n. 2585/2001).....	2
PREMESSA. LE FORME DI GOVERNO ED I TIPI DI TRATTAMENTO DEI BOSCHI.....	3
LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE A SECONDA DEL TIPO DI INTERVENTO CULTURALE.....	3
ULTERIORI EVENTUALI AUTORIZZAZIONI (box 1).....	3
ULTERIORI EVENTUALI AUTORIZZAZIONI (box 2).....	4
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI FORESTALI REGIONALI.....	5
CHI PUO' TAGLIARE UN BOSCO.....	5
FINALITÀ DEL TAGLIO DEL BOSCO.....	5
QUANDO OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO (ART. 2 PMPF).....	6
QUANDO È SUFFICIENTE LA DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI (DIL, ART. 3 PMPF).....	6
QUANDO OCCORRE UN PROGETTO DI TAGLIO (ART. 2, COMMA 3, PMPF).....	6
VINCOLI PER LA CONVERSIONE E LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI (ART. 7 PMPF)	7
ESTENSIONE DELLE TAGLIATE (ART. 8 PMPF).....	7
MODALITÀ DEI TAGLI (ART. 10 PMPF).....	7
ALLESTIMENTO E SGOMBERO DELLE TAGLIATE (ART. 11 PMPF)	8
VIABILITÀ FORESTALE (ART. 13 PMPF).....	8
FUSTAIE: TURNI MINIMI, EPOCA DEI TAGLI (ART. 22 E 23 PMPF).....	8
CEDUI: TURNI MINIMI, EPOCA DEI TAGLI (ART. 27 E 28 PMPF).....	9
RISERVA DI MATRICINE NEI CEDUI (ART. 29 PMPF).....	9
LA MATRICINATURA NEI DIVERSI TIPI DI CEDUO (ART. 29 PMPF).....	9
OBBLIGO DELL'AVVIAMENTO AD ALTO FUSTO (ART. 31 PMPF).....	10
CASTAGNETI DA FRUTTO (ART. 32 PMPF): IN ATTUALITÀ DI COLTURA.....	11
CASTAGNETI DA FRUTTO: NON IN ATTUALITÀ DI COLTURA OD ABBANDONATI.....	11
IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO (ART. 33 PMPF).....	12
FORMAZIONI RIPARIALI (ART. 34 PMPF).....	12
TARTUFAIE (ART. 35 PMPF).....	13
SORVEGLIANZA E SANZIONI (ART. 6 PMPF).....	14
IL GRUPPO DI LAVORO CHE HA REDATTO LE PMPF (ALLEGATO A DGR 1732/2018).....	15
ENTI E ISTITUZIONI COMPETENTI - INDIRIZZI E CONTATTI.....	16
DISEGNI ESPLICATIVI DI FORME DI GOVERNO E TIPI DI TRATTAMENTO.....	21

(a cura di Marco Pensalfini)

VADEMECUM DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE REGIONALI

LE PRINCIPALI DIFFERENZE CON LE PRECEDENTI PRESCRIZIONI (PMPF ex D.G.R. n. 2585/2001)

Le nuove PMPF (D.G.R. n. 1732/2018) contengono alcune differenze, più o meno significative, rispetto alle precedenti del 2001. In seguito si elencano le principali:

- **aggiornamento normativo** delle PMPF alla legge forestale regionale (L.r. n. 6/2005), al Testo Unico in materia di Foreste e Filieri forestali (d. lgs. n. 34/2018) ed al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. n. 42/2004). Tale aggiornamento riguarda in particolare l'**articolo 1**;
- **aggiornamento amministrativo** stante la nuova ripartizione delle funzioni amministrative (Enti competenti: Unioni montane in zona montana, Posizioni di Funzione provinciali di Tutela del Territorio in zona non montana, Autorità idraulica per i boschi ripariali e del demanio idrico) e di vigilanza, controllo e sanzioni in materia forestale (Reparti Carabinieri Forestale);
- **inserimento del periodo di validità biennale e rinnovo** per un ulteriore anno dell'autorizzazione e della denuncia di inizio lavori;
- **inserimento di 2 nuovi articoli** per risolvere problematiche specifiche scaturite dall'esperienza maturata negli anni (**Art. 16** - Aree di pertinenza di beni, impianti, reti viarie e tecnologiche, **Art. 35** – Tartufo);
- **inserimento** della previsione di allegare all'istanza di autorizzazione «**Progetti di taglio**» per alcune specifiche casistiche ed oltre certe superfici considerevoli;
- modernizzazione della **reperibilità della modulistica** (siti internet regionale e delle UUMM) e possibilità di avanzare istanze via web o PEC;
- **abbassamento od eliminazione di alcuni parametri** (boschi in situazioni speciali: 40 m. di bassa intensità di prelievo contro gli attuali 100, e **facoltà dell'ente competente di stabilire caso per caso**);
- **inserimento** di un turno minimo per le formazioni ripariali a prevalenza di salice e pioppo (30 anni);
- **eliminazione** della distanza massima di 1 metro tra le chiome dei rilasci nel caso dei diradamenti;
- **migliori specifiche sulla matricinatura uniforme e a gruppi**;
- **inserimento della possibilità del ceduo a turno lungo per i castagneti** (60 anni invece di 30, per la produzione di particolari assortimenti da opera);
- **equiparazione a 40 anni per tutte le specie in elenco della valutazione dell'idoneità alla conversione all'alto fusto** (prima solo per il faggio era 40 anni, le altre 30 al fine di rimettere «in circolo» di molti boschi fuori turno, di ottima provvigione, garanti di capacità pollonifera);
- **Modifica dell'articolo 34** «Formazioni ripariali» a seguito di richiesta e relativa proposta dell'Autorità idraulica regionale;
- **semplificazioni in caso di controversie** sull'assoggettabilità o meno di formazioni boscate di dubbia estensione alle PMPF (2.000 mq.) o parametri (ombreggiamento 20 %, larghezza 20 metri)

VADEMECUM DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE REGIONALI

LE PRINCIPALI REGOLE DA RISPETTARE PER LA CORRETTA GESTIONE DEI BOSCHI DELLE MARCHE

PREMESSA. LE FORME DI GOVERNO ED I TIPI DI TRATTAMENTO DEI BOSCHI

Per "**forma di governo**" di un bosco si intende la scelta operata ora o nel passato della modalità di rinnovazione del bosco. Se la scelta ha privilegiato la rinnovazione da seme la forma di governo prescelta è la fustaia (bosco di altofusto). Vi sono fustaie di latifoglie, di conifere e miste, coetanee (composte da alberi più o meno della stessa età) o disetanee (composte da alberi di età discretamente o significativamente diverse).

Se la scelta ha privilegiato la rinnovazione da gemme basali presenti al colletto, cioè alla base del fusto, la forma di governo prescelta è quella a ceduo, possibile solo per le latifoglie (le conifere non hanno gemme basali che ricacciano). La forma di governo è mista (cedui composti, fustaia sopra ceduo) quando i boschi hanno una quota di alberi nati da seme (quota parte a "fustaia") ed una quota di alberi nati da gemma (quota parte a "ceduo").

Il "**tipo di trattamento**" è la modalità prescelta di taglio per utilizzare a fine turno (periodo che intercorre tra due tagli di utilizzazione) e, contemporaneamente, rinnovare il bosco. I tipi di trattamento comprendono i tagli a raso, a raso con riserve, a buche, a strisce, ad orlo, il taglio a scelta colturale, i tagli successivi ed altri tipi di trattamento che combinano una o più delle fattispecie tipiche sopra elencate.



Foto: Danilo Curzi. Bosco misto di varie specie di alberi autoctoni, dal Leccio al Faggio, con Aceri, Frassini, Sorbi, Carpini e Querce.

Le seguenti del documento sono state reperite da siti pubblici o pubblicamente consultabili

LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE A SECONDA DEL TIPO DI INTERVENTO CULTURALE

Se il proprietario o l'avente diritto (es. ditta boschiva incaricata dal proprietario) intende tagliare un bosco deve, a seconda dei casi che verranno di seguito illustrati, chiedere l'autorizzazione o presentare una "Denuncia di Inizio Lavori" trenta giorni prima dell'esecuzione dell'intervento selvicolturale. In zona montana, l'autorizzazione è rilasciata dall'Unione montana competente per territorio, in zona non montana dalla Regione Marche, Posizioni di

Funzione Tutela del Territorio presenti in ciascuna Provincia. L'autorizzazione è soggetta alla marca da bollo, mentre la Denuncia Inizio Lavori è da presentare in carta semplice. I funzionari agroforestali degli uffici competenti vi aiuteranno nella compilazione, se necessario. **Nelle ultime pagine sono indicati gli Enti competenti in materia forestale.**

Ulteriori eventuali autorizzazioni (box 1)

Se il bosco ricade in un sito della Rete europea "Natura 2000" occorre recarsi o contattare l'Ente gestore del sito per fare:

- 1) la **Pre valutazione di incidenza** (finalizzata alla valutazione degli "interventi minori" ed a stabilire la necessità o meno della stessa) mediante compilazione presso l'Ente competente (Unioni montane, o Enti Parco o Provincia) della Tav. 9 "Scheda descrittiva sintetica" allegata alla D.G.R. n. 23/2015, ovvero:
- 2) per gli interventi non classificati tra quelli "minori" richiedere il **Parere di valutazione di incidenza**, inviando all'Ente il relativo "**Studio di incidenza**" predisposto da tecnico abilitato alle competenze in materia, secondo le Linee guida regionali di cui alla DGR n. 220/2010.

Ulteriori eventuali autorizzazioni (box 2)

- Se il bosco ricade in un'area naturale protetta (Parco Nazionale, Parco Naturale regionale o Riserva) occorre recarsi o contattare l'Ente gestore per appurare se necessita il **nulla osta** ai sensi della Legge n. 394/1991 "*Legge quadro sulle aree protette*" o della Legge regionale n. 15/1994, "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali";
- Se il bosco ricade in aree tutelate ai sensi degli articoli 136 ("*Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*") e 157 ("*Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente*") del D.lgs n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" necessita l'**Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria**;
- Per gli interventi di realizzazione od allargamento oltre m. 2,50, o inferiore a m. 2,50, ma con apprezzabili modifiche piano—altimetriche della viabilità forestale, occorre:
 - a) l'**Autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata** ai sensi del punto B.35 dell'allegato B al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*".
 - b) il **nulla osta vincolo idrogeologico** delle Posizioni di funzione provinciali Tutela del Territorio (ex geni civili) della Regione Marche
 - c) il **Permesso di costruire** rilasciato dal Comune, e, **in caso di riduzione di superficie boscata**:
 - d) l'**autorizzazione** delle Posizioni di funzione provinciali Tutela del Territorio (ex geni civili) della Regione Marche, ai sensi dell'art. 12 della Legge forestale regionale n. 6/2005;
- Per l'estirpazione di piante e ceppaie occorre il **nulla osta vincolo idrogeologico** delle Posizioni di funzione provinciali Tutela del Territorio (ex geni civili) della Regione Marche.



Campo di applicazione delle prescrizioni forestali regionali

Le **“Prescrizioni di massima e di Polizia forestale regionali —Disciplina delle attività di gestione forestale”** si applicano a **tutti i boschi** così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera e) della L.r. 23 febbraio 2005, n. 6, Legge forestale regionale:

“qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un’estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici”



Bosco governato a ceduo matricinato. Tipo di trattamento applicato: taglio a raso con riserve (matricine)

Chi puo’ tagliare un bosco

Puo’ presentare istanza di taglio all’Ente competente, mediante la compilazione e sottoscrizione autenticata del **“Modello Unico di Domanda”**, allegato **“C”** delle Prescrizioni forestali regionali, disponibile presso gli Enti competenti ed i loro siti internet dedicati, o presso i Reparti Carabinieri Forestale e su internet all’indirizzo <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#Taglio-Boschi>, l’ **“avente diritto”**, cioè il proprietario che puo’ delegare per l’esecuzione dell’intervento persona od impresa di sua fiducia.



Bosco governato a fustaia coetanea

Tipo di trattamento applicato: tagli successivi

“Il bosco non ha bisogno dell’uomo, è l’uomo che ha bisogno del bosco”
(da **“Anweisung zum Waldbau”** Riflessioni sulla selvicoltura, di Heinrich Von Cotta, 1816)

Finalità del taglio del bosco

Il taglio del bosco è un **“intervento selvicolturale”** che elimina in tutto, o, piu’ spesso, in parte, un soprassuolo forestale.

Varie sono le tipologie di intervento. A titolo di esempio: tagli di utilizzazione turnaria, finalizzati ad ottenere legname destinabile a vari usi: autoconsumo, aziendale, uso civico, commerciale. Questo tipo di taglio ha un importantissima funzione: **la rinnovazione** da seme (gamica) e/o da gemma (agamica) di un bosco **“maturo”**, cioè che ha raggiunto l’età (turno) consentita dalle prescrizioni forestali regionali per essere sottoposto al taglio.

Altri tipi di taglio sono i tagli intercalari, cioè **cure colturali** consistenti in ripuliture, sfolli o diradamenti. La finalità principale di questi tagli è di regolare la composizione, la struttura, la densità, la stabilità del bosco, rilasciando, di norma, i migliori esemplari del popolamento forestale, quelli che si ritiene abbiano le migliori possibilità di vita e di crescita fino alla scadenza del turno ed oltre.



*Bosco governato a fustaia disetanea
Tipo di trattamento: taglio a scelta colturale*

Quando occorre l'Autorizzazione al taglio (art. 2 PMPF)

In tutti i boschi della Regione Marche ogni forma di utilizzazione turnaria e di taglio intercalare è subordinata al **preventivo rilascio di un'Autorizzazione al taglio da parte dell'Ente competente, fermi restando i casi in cui è possibile presentare la Denuncia di Inizio dei Lavori** (vedi oltre, art. 3 PMPF).

L'autorizzazione, con marca da bollo, è rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di taglio; contestualmente al taglio l'Ente competente autorizza anche l'eventuale allargamento (sino a mt. 2,50), l'adeguamento e la manutenzione straordinaria, compresa la ripulitura dalla vegetazione invadente insediatasi nella carreggiata, delle strade e piste esistenti. Con l'autorizzazione l'Ente competente può emanare specifiche prescrizioni a cui il richiedente dovrà attenersi. L'autorizzazione è valida per due annate silvane, prorogabile, su richiesta dell'avente diritto, di un'ulteriore stagione silvana od anno, nel caso di fustaie.



Taglio di bosco governato a ceduo matricinato, con matricinatura uniformemente distribuita (è possibile anche la matricinatura per gruppi, Vedi foto sotto).

Quando è sufficiente la Dichiarazione di Inizio Lavori (DIL, art. 3 PMPF)

Fatto salvo quanto previsto per i siti della Rete Natura 2000, l'autorizzazione è sostituita da una Denuncia di Inizio Lavori (DIL, con validità biennale, eventualmente prorogabile), nei seguenti casi:

- a) taglio di utilizzazione di bosco ceduo a regime fino ad una superficie continua ed accorpata di 2 ettari; per ceduo a regime si intende un ceduo con età compresa fra quelle del turno minimo e massimo e con una dotazione di matricine inferiore a 180 piante per ettaro;
- b) diradamento, sfollo ed altre cure colturali di bosco ceduo a regime, fino ad una superficie continua ed accorpata di 2 ettari;
- c) utilizzazione di superfici inserite in un Piano economico o particolareggiato o d'assestamento forestale, approvato dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. n. 799/2003, ai sensi dell'articolo 130 del R.D.L. n. 3267/1923. 1126/1926.

Se il trattamento ha per fine preminente la rinnovazione, sono le cure colturali che consentono di plasmare il bosco, tanto nella sua composizione, quanto nella struttura ... ai fini biologici, protettivi ed economici (L. Moser, 1955)

Quando occorre un Progetto di taglio (art. 2, comma 3, PMPF)

Nei seguenti casi si deve presentare un **Progetto di taglio, secondo quanto indicato nell'allegato "E" delle Prescrizioni forestali regionali**, redatto da tecnico abilitato alle competenze in materia forestale:

- a) **taglio di rinnovazione**, ovvero di utilizzazione turnaria, e di **diradamento in fustaia** per una superficie superiore a 2,00 ettari;
- b) **taglio di avviamento ad alto fusto** di boschi cedui per una superficie superiore a 6 ettari;
- c) **taglio di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, in bosco ceduo** per una superficie superiore a ettari 6,00.



Ceduo matricinato con matricinatura per gruppi e taglio a raso sulla restante superficie.

Vincoli per la conversione e la trasformazione dei boschi (art. 7 PMPF)

In tutti i boschi della regione è vietata:

- la conversione dei boschi di alto fusto e delle fustaie transitorie in cedui;
- la conversione dei cedui invecchiati od intensamente matricinati idonei all'avviamento ad alto fusto, in cedui a regime;
- la conversione dei cedui composti in cedui semplici o matricinati;
- la trasformazione dei cedui a sterzo in cedui semplici o matricinati.

Sono fatti salvi gli interventi autorizzati dagli Enti competenti per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti nonché ai fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

E' vietato senza l'autorizzazione o, nei casi previsti, la Denuncia di Inizio Lavori, lo sradicamento di piante e ceppaia.



Taglio di sementazione consentito ed autorizzato per la rinnovazione di una fustaia coetanea di faggio.

Estensione delle tagliate (art. 8 PMPF)

I tagli di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, sono di norma consentiti per superfici accorpate inferiori a 6 ettari.

L'Ente competente può autorizzare tagliate di estensione superiore quando non ravvisi pericolo di alterazioni o dissesti di natura idrogeologica, mutamenti nelle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 delle PMPF. L'Ente competente, al contrario, può limitare ulteriormente l'estensione delle stesse quando ravvisi i pericoli, i dissesti e i mutamenti sopra indicati.

Il limite dei 6 ettari non si applica ai cedui composti, a sterzo ed alle fustaie trattate a taglio a scelta colturale, e più in generale **alle forme di trattamento che rilascino il suolo coperto dai rilasci e/o dalla rinnovazione almeno per il 50 %.**

La coltura boschiva è per lo più assai trascurata ed ignote sono le buone pratiche di selvicoltura. ("Inchiesta Agraria nelle Marche", Stefano Jacini, 1885)

Modalità dei tagli (art. 10 PMPF)

Il taglio dei polloni dei cedui dovrà essere eseguito in maniera tale che la corteccia non presenti slabbrature; la sezione di taglio dovrà essere convessa o inclinata verso la massima pendenza ed effettuata, anche per le matricine, **in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile** in relazione alla morfologia del terreno, senza rotture o scortecciamenti della ceppaia, lasciando le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.

Quando le piante da abbattere possono cadendo provocare danni ad altre piante od al novellame devono attuarsi tutte le misure di controllo della caduta mediante l'uso di funi ed altri mezzi.

Si deve lasciare il novellame eventualmente presente di specie autoctone secondarie ed accessorie.



Taglio corretto, in prossimità del colletto, di una ceppaia di roverella

Allestimento e sgombero delle tagliate (art. 11 PMPF)

L'allestimento degli assortimenti ed il loro sgombero deve compiersi il prima possibile per evitare danni al suolo, al soprassuolo e, soprattutto, al novellame.

Nei cedui il materiale commerciabile, ovvero con diametro superiore a 3 cm., deve essere esboscato dalle tagliate entro i **trenta giorni successivi alla scadenza della stagione silvana**. I residui non commerciabili (sotto i 3 cm. di diametro) si possono lasciare dove cadono, liberando le ceppaie ed evitando accumuli con spessore superiore a 40 cm.

Sentieri, mulattiere, piste, strade, l'alveo dei torrenti, dei fiumi e degli im-
pluvi che attraversano o cingono la tagliata devono essere sempre ripuliti.

I residui di lavorazione devono essere allontanati dalla viabilità per una fascia dell'ampiezza di 10 metri per lato nel caso di strade pubbliche, consortili e private, di strade o piste forestali principali, e dell'ampiezza di 5 metri nel caso di piste forestali secondarie, mulattiere e sentieri.



Esbosco con trattore con ceste o cassoni

Viabilità forestale (art. 13 PMPF)

L'apertura di nuove piste o strade forestali nei boschi è consentita per motivate esigenze, previa autorizzazione ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 ed autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), della L.r. n. 6/2005 qualora sia necessario ridurre la superficie boscata, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2004 in materia di autorizzazione paesaggistica.

L'allargamento delle piste esistenti fino a mt. 2,50 è soggetto ad autorizzazione degli Enti competenti, e dovrà essere richiesto nella relativa domanda o Denuncia di Inizio Lavori evidenziando nella planimetria allegata il tracciato.

E' consentita la ripulitura delle piste esistenti, anche mediante l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva presente, senza movimenti terra, se non quelli strettamente necessari alla ripulitura e regolarizzazione del fondo, previa comunicazione.

Il bosco ... è frequentemente richiesto per le sue utilità indirette, cioè per le funzioni che esso esplica di natura fisica ..., oltre che per le utilità dirette, cioè per i prodotti che dà.
(“Lezioni di Assestamento Forestale” di Generoso Patrone, 1944)

Fustaie: turni minimi, epoca dei tagli (art. 22 e 23 PMPF)

Turni minimi:

- a) fustaie di faggio, di querce, di altre latifoglie pure o miste e miste di conifere e latifoglie: **anni 90**;
- b) fustaie di abeti, pini e di conifere varie: **anni 70**;
- c) fustaie di castagno e robinia: **anni 50**;
- d) fustaie ripariali a prevalenza di pioppi e salici: **anni 30**.

Nel caso di fustaie disetaneiformi si intendono per mature quelle piante che hanno approssimativamente raggiunto il turno suddetto. **Turni diversi potranno essere stabiliti dall'Ente competente**. Il taglio dei boschi ad alto fusto è consentito tutto l'anno. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse le ripuliture, gli sfolli, i diradamenti.

Il periodo può essere limitato dall'Ente competente o dagli Enti gestori di aree protette (siti della Rete Natura 2000, Parchi, Riserve)



Fustaia coetanea di faggio soggetta a cure colturali (diradamenti)

Cedui: turni minimi, epoca dei tagli (art. 27 e 28 PMPF)

Nei boschi cedui è possibile procedere al taglio di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, nei **periodi** seguenti:

- cedui fino a 500 m. s.l.m.: **15 ottobre – 31 marzo**;
- cedui tra i 500 m. ed i 1000 m. s.l.m.: **1 ottobre – 15 aprile**;
- cedui oltre i 1000 m. s.l.m.: **15 settembre – 30 aprile**.

L'Ente competente può variare la durata di detto periodo per un massimo di 30 giorni.

In qualsiasi stagione dell'anno sono permesse le ripuliture, gli sfolli, i diradamenti ed i tagli per l'avviamento ad alto fusto.

Turni: nei cedui puri i turni minimi per l'esecuzione del taglio di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, sono così stabiliti:

- a) faggio: **anni 24**;
- b) querce, carpini, aceri, frassini ed altre latifoglie: **anni 20**;
- c) castagno: **anni 12**;
- d) robinia, nocciolo, salici, pioppi, ontani: **anni 10**.

Nei cedui misti il turno minimo corrisponde al turno della specie prevalente.



Bosco ceduo oggetto di diradamento e legna da ardere ricavabile

Riserva di matricine nei cedui (art. 29 PMPF) (art. 29 PMPF)

Le matricine da rilasciare a dote del bosco in occasione dei tagli di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, **devono essere scelte tra le piante da seme o, in assenza di queste, tra i polloni più sviluppati e meglio conformati** appartenenti alle specie spontanee tipiche della stazione, **favorendo la plurispecificità della composizione**; queste devono presentare le migliori condizioni di qualità e portamento, con un rapporto altezza totale/diametro a 1,30 da terra di norma non superiore all'unità e **con diametro minimo, misurato a 1,30 da terra, pari a 15 centimetri**.

Le matricine possono essere rilasciate:

- a) **in modo uniforme:** regolarmente distribuite nella superficie della tagliata (es. 100 matricine ad ettaro = 1 matricina ogni 10 m.);
- b) **per gruppi (vedi foto a pagina 6)** non superiori a 200 mq. (porzioni del soprassuolo escluse dall'intervento di utilizzazione).

In Italia è ancora molto diffusa la convinzione erronea che il governo a ceduo non sia un'opportunità gestionale sostenibile, e che la sua applicazione non possa essere considerata a pieno titolo "selvicoltura".
(prof. Carlo Urbinati, volume "Lavorare in bosco nelle Marche", Regione Marche—D3A UNIVPM, 2016)

La matricinatura nei diversi tipi di ceduo (art. 29 PMPF)

a) Cedui matricinati. Il taglio di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, dei cedui matricinati deve essere eseguito rilasciando un numero minimo di riserve pari a 100 per ettaro; di queste, almeno 30 devono essere di età multipla di quella del ceduo. Tale numero minimo è diminuibile sino a 150 od aumentabile sino a 180 su prescrizione motivata dell'Ente competente.

b) Cedui semplici. La dotazione minima di matricine nei cedui di castagno, robinia, nocciolo, pioppo, salici ed ontano nero è stabilita in 50 piante ad ettaro.

c) Cedui composti. Il numero di matricine da riservare nei cedui composti non deve essere inferiore a 180 per ettaro, ripartite in almeno tre classi d'età



Dopo una anno dal taglio, matricine rilasciate e ricacci delle ceppaie (polloni)

- continua nella pagina successiva -

-segue- La matricinatura nei diversi tipi di ceduo

d) Cedui intensamente matricinati. I cedui che presentano una matricinatura compresa tra le 100 e le 180 piante per ettaro possono essere trattati secondo le prescrizioni di cui alla lettera a) del box della pagina precedente (cedui matricinati). I cedui dotati di un numero di matricine compreso tra le 180 e le 300 devono essere trattati secondo i parametri di cui alla precedente lettera c) del box della pagina precedente (cedui composti). I cedui dotati di un numero di matricine superiore a 300/ha e composti dalla specie indicate dall'art. 31 delle PMPF (vedi specifico box dedicato) devono essere avviati ad alto fusto conformemente a quanto stabilito dal medesimo articolo.

e) Cedui a sterzo (= ceppaie con polloni disetanei). Il taglio di curazione dei cedui a sterzo è consentito quando i polloni della 3^a classe d'età hanno raggiunto i 24 anni, fermo restando che con il taglio viene eseguito anche il diradamento e lo sfollo dei polloni delle altre 2 classi di età mantenendo almeno un terzo dei polloni vitali per ceppaia. Il periodo di curazione minimo è di 8 anni.

Obbligo dell'avviamento ad alto fusto (art. 31 PMPF)

I cedui, qualora le condizioni pedoclimatiche, i parametri stazionali e selvicolturali, l'assetto evolutivo-colturale e la potenzialità del bosco lo consentano, dovranno essere obbligatoriamente avviati all'altofusto nei seguenti casi:

a) – Cedui invecchiati (ovvero “fuori turno”). L'avviamento è obbligatorio **quando i polloni hanno raggiunto l'età di almeno 40 anni ed il ceduo è costituito in prevalenza da una o più delle seguenti specie:**

- faggio (*Fagus sylvatica*);
- querce (*Quercus robur*, *Quercus pubescens*, *Quercus cerris*, *Quercus ilex*, *Quercus petraea*);
- aceri (*Acer pseudoplatanus*, *Acer platanoides*, *Acer obtusatum*);
- frassino (*Fraxinus excelsior*);
- olmi (*Ulmus glabra*, *Ulmus campestris*);



Ceduo di faggio in conversione all'altofusto dopo il secondo taglio di avviamento

- ciliegio selvatico (*Prunus avium*);
- tiglio (*Tilia platyphyllos*, *Tilia cordata*, *Tilia x ibrida*).

Nel caso di cedui puri o a prevalenza di **castagno** (*Castanea sativa*) tale limite di età è elevato a **60 anni**.

b) – Cedui intensamente matricinati. L'obbligo di conversione ad alto fusto sussiste altresì anche per i cedui puri o misti delle suddette specie di età inferiore ai 40 anni qualora la dotazione di matricine sia superiore a 300 piante ad ettaro.

L'accertamento dei parametri e la valutazione tecnica circa l'idoneità del bosco all'avviamento ad altofusto è effettuata da un tecnico dell'Ente competente che ne redige specifico verbale.

Castagneti da frutto (art. 32 PMPF): in attualità di coltura

Nei castagneti da frutto in attualità di coltura, così come definiti dalla legge forestale regionale (**NB: sono SAU, non bosco**), **sono liberamente esercitabili** le seguenti ordinarie cure colturali:

- a) la potatura, compresa la capitozzatura e la preparazione dei portainnesti;
- b) l'esecuzione di innesti;
- c) la ripulitura della superficie;

Previa **Denuncia Inizio Lavori** i seguenti interventi:

- a) la sostituzione di piante di castagno morte o non più produttive;
- b) il taglio dei polloni di castagno e di altre specie;
- c) il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta, in spazi idonei, nel rispetto della normativa regionale sulla lotta agli incendi boschivi.

Sono soggetti a preventiva **autorizzazione** i seguenti interventi:

- a) il taglio delle piante arboree da seme di altre specie;
- b) l'esercizio della coltura agraria all'interno dei

castagneti;

c) il diradamento dei castagni da frutto finalizzato ad una migliore distribuzione spaziale;

d) il taglio dei castagni da frutto per altri scopi, consentito in ogni caso fino a n. 2 piante/anno a condizione che gli stessi vengano sostituiti;

e) la conversione dei castagneti da frutto a fustaia da legno.

f) l'estirpazione delle ceppaie, con l'obbligo di colmare le buche.

Non possono essere ridotti di superficie, senza l'autorizzazione dell'Ente competente, ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 6/2005 (Regione Marche — P.F. provinciali Tutela del Territorio).

Castagneti da frutto: non in attualità di coltura od abbandonati

I **castagneti da frutto coltivati**, ma non in attualità di coltura, **sono assimilati al bosco**. Gli stessi sono condotti con le stesse modalità ed autorizzazioni previste per quelli in attualità di coltura.

I **castagneti da frutto abbandonati sono equiparati al bosco** e sono condotti nel rispetto delle tipologie fisionomico-strutturali e colturali presenti ovvero applicando, a seconda dei casi, le modalità di governo e trattamento previste per i boschi cedui, per le fustaie, per i cedui sotto fustaia. In ogni caso, salvo particolari ed eccezionali esigenze e previa l'autorizzazione degli Enti competenti, devono essere sempre salvaguardate le piante di castagno da frutto presenti.

Il **recupero dei castagneti da frutto abbandonati a castagneto da frutto coltivato o in attualità di coltura**, mediante il taglio della vegetazione insediatasi spontaneamente, la potatura od il taglio delle vecchie piante di castagno e l'innesto di nuovi individui, è soggetto a preventiva autorizzazione così come la conversione a castagneto da frutto dei cedui a prevalenza di castagno.

Deroghe alle previsioni dell'art. 32 delle PMPF possono essere concesse dall'Ente competente.



Castagneto da frutto in attualità di coltura

Impianti di arboricoltura da legno (art. 33 PMPF)

Gli impianti di arboricoltura da legno sono definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della L.r. n. 6/2005.

Non sono considerati bosco, ai sensi della normativa forestale e paesaggistica, sia statale che regionale.

Gli impianti di arboricoltura da legno possono essere trattati a taglio raso con eventuale rimozione delle ceppaie, salvo eventuale pregiudizio ai fini idrogeologici da valutare da parte dell'Ente competente.

Le modalità del trattamento ed il turno di utilizzazione sono prescelti dall'avente titolo, fermo restando, nel caso di impianti realizzati con fondi pubblici, il rispetto degli impegni assunti con l'accesso al contributo pubblico.

Il **taglio e l'eventuale rimozione delle ceppaie** sono subordinati alla presentazione della **Denuncia di Inizio Lavori all'Ente competente**.

Il taglio e le cure colturali possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.



Impianto polispecifico e multifunzionale di arboricoltura da legno

Formazioni ripariali (art. 34 PMPF)

Ogni taglio a carico delle formazioni boscate ripariali ubicate all'interno degli alvei incisi e nelle relative aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 115 del D. lgs n. 152/2006, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'avente titolo dell'Ente competente in materia di autorizzazioni forestali, previo parere dell'Autorità Idraulica.

Il trattamento delle **formazioni ripariali radicanti all'esterno delle aree in precedenza indicate dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni di cui all'articolo 14** (Boschi in situazioni speciali) e con riferimento al Capo III delle PMPF nel

caso di fustaie e al Capo IV delle stesse nel caso di cedui e conformemente a quanto stabilito agli articoli 2 e 3 delle PMPF (autorizzazione al taglio e Dichiarazione di Inizio Lavori).

Sono comunque fatti salvi i lavori progettati, autorizzati o disposti per ragioni idrauliche dalla competente Autorità Idraulica, dandone comunicazione all'Ente competente in materia di autorizzazioni forestali.



Bosco ripariale misto a prevalenza di salici, pioppi e ontani, con presenza sporadica di altre specie forestali

Tartufaie (art. 35 PMPF)

Le tartufaie coltivate, definite e riconosciute ai sensi della L.r. n. 5/2013, non costituiscono bosco. Le modalità di governo e trattamento sono prescelte dall'avente titolo. Il taglio e le cure colturali possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno. **Il taglio a raso e la rimozione delle ceppaie nelle tartufaie coltivate ricadenti nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono subordinati alla presentazione della Denuncia di Inizio Lavori.**

Le tartufaie controllate e naturali costituiscono bosco.

Sono liberamente esercitabili le seguenti ordinarie cure colturali:

- il decespugliamento, ovvero l'eliminazione della vegetazione arbustiva;
- la spollonatura, ovvero lo sfoltimento del numero dei polloni sulle ceppaie;
- la potatura di allevamento, formazione, produzione, ringiovanimento, e contenimento;
- la formazione o il ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco, da ciglioni inerbiti o da graticciate;
- la pacciamatura sulla superficie della tartufaia;
- la sarchiatura leggera nelle piazzole;
- la messa a dimora di piante micorrizzate delle stesse specie di quelle presenti, mediante la realizzazione manuale di buche;
- l'irrigazione del soprassuolo ovvero delle sole piante produttive e/o simbiotici.

Nei medesimi soprassuoli sono consentiti i seguenti interventi, **previa Denuncia di Inizio Lavori** ai sensi dell'art. 3 delle PMPF:

- opere superficiali per l'irrigazione, di drenaggio e regimazione delle acque meteoriche;
- la prima lavorazione superficiale del suolo.

Sono invece **soggetti a preventiva autorizzazione**, ai sensi dell'art. 2 delle PMPF, i seguenti interventi:

- il diradamento delle piante arboree;
- ogni altro intervento diverso da quelli contemplati ai punti precedenti.

Per le tartufaie controllate sono fatte salve le disposizioni di cui alla L.r. n. 5/2013 e le procedure per il miglioramento, la gestione ed il riconoscimento delle stesse di cui alla D.G.R. n. 61/2015 e s.m.



Tartufaia coltivata



Tartufaia controllata (se riconosciuta dalla Regione) o naturale (se non riconosciuta dalla Regione) oggetto di interventi colturali di miglioramento

Sorveglianza e Sanzioni (art. 6 PMPF)

Per le trasgressioni alle norme di polizia forestale contenute nelle PMPF, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, salvo che non costituiscano violazioni agli articoli n. 24, 26, 54 e 135 del medesimo, **si applicano le sanzioni previste dalla Legge 9 ottobre 1967, n. 950 e dalle ulteriori eventuali previste dall'articolo 30 della L.r. n 6/2005.**

Le tariffe per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per il taglio delle piante ad alto fusto, e per i prodotti del bosco ceduo tagliati in contravvenzione alle presenti prescrizioni, nonché per il fieno normale, **sono indicate nelle allegate tabelle A e B (allegati "A" e "B") delle PMPF.**

E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 18 giugno 1931, n. 973 per le **violazioni alla legge sulla tutela dei castagneti.**

Sono inoltre fatte salve le sanzioni amministrative e penali nel caso di trasgressioni della normativa di tutela paesaggistica, ambientale, urbanistica ed edilizia.

Le funzioni di sorveglianza ed accertamento delle violazioni alle PMPF ed alle prescrizioni impartite dagli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni sono svolte dai Carabinieri Forestale.

Annualmente, ai sensi della l.r. n. 6/2005, **il Co-**

mando Regione Carabinieri Forestale "Marche" redige un rapporto con il quale riferisce alla Regione ed agli Enti competenti sullo stato del settore e **sull'attività di sorveglianza.**



Taglio abusivo di un bosco punito con l'applicazione di sanzioni amministrative e penali. I Carabinieri Forestale sono l'istituzione competente, in materia di sorveglianza, accertamento e repressione degli illeciti in materia forestale.



Controlli di polizia forestale in un cantiere ove sono stati accertati illeciti amministrativi puniti con le sanzioni previste per le violazioni in materia di vincolo idrogeologico

Il gruppo di lavoro che ha redatto le PMPF (ALLEGATO A DGR 1732/2018)

A seguito delle ricerche, degli studi e degli approfondimenti normativi e tecnico-scientifici volti alla redazione, alla stampa (a cura della Regione Marche e Dipartimento 3A, Area Sistemi Forestali, dell'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), dicembre 2016) ed alla divulgazione del volume "**Lavorare in bosco nelle Marche – Indirizzi e applicazioni di selvicoltura e cantieristica forestale**", a cura di Carlo Urbinati, si è intrapreso il percorso di revisione ed aggiornamento delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali (PMPF), adottate con DGR n. 2585/2001, e modificate, per i soli castagneti, con DGR n. 16/2017.

Il **Tavolo regionale per le foreste** di cui alla DGR n. 837/2017, ha indicato alcuni dei propri membri per il "**gruppo di lavoro**" incaricato di procedere alla redazione del nuovo testo delle PMPF regionali.

Il gruppo di lavoro, coordinato dalla dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona, **dott.ssa Francesca Damiani**, era formato dai seguenti membri:

- 1) **dott. for. Giulio Ciccalè**, responsabile del procedimento, titolare della P.O. "Programmazione del Piano forestale regionale ed attuazione degli interventi di forestazione";
- 2) **dott. agr. Marco Pensalfini**, rappresentante delle P.F. provinciali Tutela del territorio;
- 3) **dott. for. Fulvio Tosi**, rappresentante del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio;
- 4) **dott. agr. Nadia Sabatini**, delegata del Presidente dell'UNCCEM Marche (Unioni montane e Comuni montani).
- 5) **Ten. Col. dott. for. Gabriele Guidi**, rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche";
- 6) **prof. dott. for. Carlo Urbinati**, rappresentante del Dipartimento 3A, Area Sistemi Forestali, dell'UNIVPM;
- 7) **dott. for. Francesco Renzaglia**, rappresentante delegato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche.

Il gruppo di lavoro ha svolto il proprio compito e la relativa attività nel periodo marzo-ottobre 2018.

Il presente Vademecum è stato redatto e realizzato da Giulio Ciccalè con la collaborazione e la revisione congiunta di grafica, testo, immagini fotografiche e disegni esplicativi a cura di Marco Pensalfini e Nadia Sabatini. La pagina dedicata alla sorveglianza e le sanzioni è a cura del Ten. Col. Gabriele Guidi, Comandante Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro-Urbino.

Enti e istituzioni competenti - indirizzi e contatti



UNIONE MONTANA	INDIRIZZO	TELEFONO	E-MAIL	PEC
del Montefeltro	Via Amaducci, 34 60125 Carpegna (PU)	0722—728233 o 727003	umm@unionemontana.mon tefeltro.pu.it	unionemontanamontefeltro @emarche.it
dell'Alta Valle del Metauro	via Manzoni, 25 - 61049 Urbania (PU)	0722 - 313002 (centralino)	cm.urbania@provincia. ps.it	cm.altoemediometauro@ emarche.it
del Catria e Nerone	via Lapis, 8 - 61043 Cagli (PU)	0721 - 787431 0721 - 787752	cm.cagli@provincia.ps.it	cm.cagli@emarche.it
dell'Esino- Frasassi	via Dante, 268 - 60044 Fabriano (AN)	0732 - 6951	info@cmesinofrasassi.it	cm.fabriano@emarche.it
Potenza Esino Musone	via Mazzini, 29/B - 62027 San Severino Marche (MC)	0733 - 637245-6- 7	protocollo @umpotenzaesino.sinp.net	umpotenzaesino@emarche.it
Marca di Camerino	via Venanzio Vara- no, 2 - 62032 Came- rino (MC)	0737 - 61751	info @unionemarcadicamerino.s inp.net	unionemarcadicamerino @emarche.it
dei Monti Az- zurri	via Piave, 12 - 62026 San Ginesio (MC)	0733 - 656336	info@montiazzurri.it	montiazzurri@pec.it
dei Sibillini	piazza IV Novem- bre, 2 - 63087 Co- munanza (AP)	0736 - 844526 0736 - 844379	sibillini @unionemontanasibillini.it	unionesibillini@emarche.it
del Tronto e Valfluvione	via della Cartiera, 1 - 63100 Ascoli Pice- no	0736 - 251746-7	infoposta@umtronto.it	um.tronto@emarche.it



Assessorato allo Sviluppo rurale, alle Foreste, Governo del territorio, Tutela del Paesaggio, Urbanistica: Assessore Anna Casini (Vicepresidente della Giunta regionale)

Servizio Politiche agroalimentari, dirigente Lorenzo Bisogni

Posizione di Funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona, dirigente Francesca Damiani (e-mail francesca.damiani@regione.marche.it, Tel. segreteria 071 – 8063776)

Settore foreste e forestazione: Giulio Cicalè (foreste, e-mail giulio.ciccale@regione.marche.it, Tel. 071 - 8063973), Fabrizio Cerasoli (forestazione, funghi e tartufi, e-mail fabrizio.cerasoli@regione.marche.it, Tel. 071 – 8067056 - 8063685), Cristiana Ciarimboli (demanio forestale regionale e deleghe in materia forestale alle Unioni montane, e-mail cristiana.ciarimboli@regione.marche.it, Tel. 071 - 8063736)

Sito internet:

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste>

Per i tagli boschivi di cui alle PMPF: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#Taglio-Boschi>

PEC: regione.marche.pfcsi@emarche.it

regione.marche.agricoltura@emarche.it

Assessorato alla Valorizzazione dei beni ambientali, Parchi e riserve naturali, Politiche per la montagna e Aree interne, Difesa del suolo, Protezione civile: Assessore Angelo Sciapichetti

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio, dirigente Nardo Goffi.

Posizioni di Funzione provinciali (ex geni civili) competenti in materia di autorizzazioni forestali fuori zona montana, di vincolo idrogeologico (movimenti terra, estirpazione piante e ceppaie, pascolamento, ripristino coltura agraria ecc.), di riduzione e compensazione di superficie boscata:

• **Tutela del territorio di Pesaro-Urbino**, dirigente Ernesto Ciani

Referente: Marco Pensalfini (e-mail: marco.pensalfini@regione.marche.it, Tel. 071 – 8067024)

PEC: regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it

• **Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio**, dirigente Stefano Stefoni

Referente: Stefano Mengoni (e-mail: stefano.mengoni@regione.marche.it, Tel. 071 – 8067473)

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it

• **Tutela del territorio di Macerata**, dirigente Vincenzo Marzialetti

Referente: Gianluca Michetti (e-mail: gianluca.michetti@regione.marche.it, Tel. 071 – 8067279)

PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it

• **Tutela del territorio di Fermo**, dirigente Giuseppe Serafini

Referente: Andrea Ciccolini (e-mail: andrea.ciccolini@regione.marche.it, Tel. 0734 - 232437)

PEC: regione.marche.geniocivile.fm@emarche.it

• **Tutela del territorio di Ascoli Piceno**, dirigente Stefano Babini

Referente: Antonella Mancini (e-mail: antonella.mancini@regione.marche.it, Tel. 0736 - 277824)

PEC: regione.marche.geniocivile.ap@emarche.it



COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE "MARCHE"

COMANDO REGIONE CC FORESTALE "MARCHE"

VIA CRISTOFORO COLOMBO 106, ANCONA

PEC: fan44049@pec.carabinieri.it

Telefono: 071/99497

GRUPPO CC FORESTALE ANCONA

VIA CRISTOFORO COLOMBO 106, ANCONA

PEC: fan43251@pec.carabinieri.it

Telefono: 071/2810226

GRUPPO CC FORESTALE ASCOLI PICENO

VIALE BENEDETTO CROCE 47, ASCOLI PICENO

PEC: fap43260@pec.carabinieri.it

Telefono: 0736/45454

GRUPPO CC FORESTALE MACERATA

VIA DON PACIFICO ARCANGELI 28, MACERATA

PEC: fmc43269@pec.carabinieri.it

Telefono: : 0733/235403-4

GRUPPO CC FORESTALE PESARO-URBINO

VIA BARSANTI 30, PESARO

PEC:: fpu43281@pec.carabinieri.it

Telefono: 0721/39971

REPARTO CC PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

VIA LUIGI FUMI 2, VISSO (MC)

PEC: fmc43293@pec.carabinieri.it

Telefono: 0737/972500



COMANDI STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DELLE MARCHE


Comando Stazione di	Indirizzo	Telefono	PEC
Cagli (PU)	Via G. Santi 27	0721-781212	fpu43282@pec.carabinieri.it
Carpegna	Via Amaducci 27	0722-77213	fpu43283@pec.carabinieri.it
Cartoceto	P.za Cardinal Rusticucci 1	0721 - 893020	fpu43284@pec.carabinieri.it
Fossombrone	Via Rossini 28	0721-714394	fpu43285@pec.carabinieri.it
Macerata Feltria	Via Montefeltresca 11	0722-74110	fpu43286@pec.carabinieri.it
Mercatello sul Metauro	Via Nazionale 12	0722-89175	fpu43287@pec.carabinieri.it
Pergola	Via D. Aligheri 62	0721-734705	fpu43288@pec.carabinieri.it
Pesaro	Via Barsanti, 30	0721-399750	fpu43289@pec.carabinieri.it
Piobbico	Via S. Maria in Val d'Abisso 20	0722-986302	fpu43290@pec.carabinieri.it
Serra S. Abbondio	Via Viscera 1	0721-730150	fpu43291@pec.carabinieri.it
Urbino	Via Giannetto Dini 18	0722-329166	fpu43292@pec.carabinieri.it
Ancona (AN)	Via C. Colombo 106	071-2800022	fan43252@pec.carabinieri.it
Arcevia	Via Brunamonti 1	0731-9291	fan43253@pec.carabinieri.it
Conero	Sirolo, Via Peschiera 30	071-9338490	fan43254@pec.carabinieri.it
Fabriano	Via Dante 16	0732-3428	fan43255@pec.carabinieri.it
Genga - Frasassi	Genga, Fraz. Camponoec- chio 9	0732-90036	fan43256@pec.carabinieri.it
Jesi	S. Marcello, P.za Leopardi 9	0731-215392	fan43257@pec.carabinieri.it
Sassoferrato	Viale Leopardi 7	0732-959226	fan43258@pec.carabinieri.it
Senigallia	S.P. Arcevese 10	071-7928447	fan43259@pec.carabinieri.it
Abbadia di Fiastra - c/o Pollenza (MC)	Contrada Piane di Chienti 17	0733-201055	fmc43270@pec.carabinieri.it
Camerino	Via Le Mosse 2	0737-632662	fmc43271@pec.carabinieri.it
Cingoli	Via San Esuperanzio 10	0733-602111	fmc43272@pec.carabinieri.it
Fiuminata	Via Matteotti 51	0737-54194	fmc43273@pec.carabinieri.it
Macerata	Via Don P. Arcangeli 28	0733-230727	fmc43274@pec.carabinieri.it
Matelica	Viale Cesare Battisti 30	0737-83698	fmc43275@pec.carabinieri.it
Pievetorina	S.S. Valnerina 30	0737-518026	fmc43276@pec.carabinieri.it
Recanati	Via Pintura del Braccio 6	071-982561	fmc43277@pec.carabinieri.it
S. Severino Marche	Viale Biglioli 25	0733-639123	fmc43278@pec.carabinieri.it
Sarnano	Via delle Rimembranze 44	0733-657323	fmc43279@pec.carabinieri.it
Serravalle di Chienti	Via I Maggio 2	0737-53166	fmc43280@pec.carabinieri.it
Acquasanta Terme (AP)	Via P. Buonamici, 29	0736-801152	fap43261@pec.carabinieri.it
Amandola (FM)	Via Europa 2	0736-847559	fap43262@pec.carabinieri.it
Ascoli Piceno	Via Salerno 10	0736-43409	fap43263@pec.carabinieri.it
Castignano (AP)	Via De Gasperi 7	0736-821403	fap43264@pec.carabinieri.it
Comunanza (AP)	Via G. Galilei 26	0736-844320	fap43265@pec.carabinieri.it
Fermo	Via Salvo D'Acquisto, 61	0734-226866	fap43266@pec.carabinieri.it
Montegiorgio (FM)	Via Marconi 18	0734-962397	fap43267@pec.carabinieri.it
S. Benedetto del Tronto (AP)	Viale C. Colombo 88	0735-588868	fap43268@pec.carabinieri.it




Comandi Stazione Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini di	Indirizzo	Telefono	PEC
Castel S. Angelo sul Nera (MC)	Zona Pip Snc	0737 - 98108	fmc43294@pec.carabinieri.it
Fiastra (MC)	Piazza Dario Conti Snc	0737 - 52186	fmc43295@pec.carabinieri.it
Montefortino (FM)	Via Circonvallazione 53	0736 - 859179	fap43296@pec.carabinieri.it
Montegallo (AP)	Via Piane Ascolane 15	0736 - 807000	fap43297@pec.carabinieri.it
Montemonaco (AP)	Via Stradone 47	0736 - 855000	fap43298@pec.carabinieri.it
Ussita (MC)	Via Delle Centraline Snc	0737 - 971030	fmc43300@pec.carabinieri.it
Visso (MC)	Loc. Palombare snc	0737 - 9323	fmc43301@pec.carabinieri.it
Comandi Stazione Carabinieri Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di	Indirizzo	Telefono	PEC
Arquata del Tronto (AP)	Fraz. Borgo S.P. Valfluvione snc	0736 - 809151	fap42616@pec.carabinieri.it
S. Martino di Acquasanta (AP)	Via P. Buonamici, 29	0736-802797	fap43269@pec.carabinieri.it

**DISEGNI ESPLICATIVI DELLE FORME
DI GOVERNO (FUSTAIA O CEDUO) E DI ALCUNI TIPI
DI TRATTAMENTO (TAGLIO A RASO CON RISERVA DI
MATRICINE, CONVERSIONI DEI BOSCHI CEDUI IN
BOSCHI DI ALTOFUSTO, TAGLI SUCCESSIVI,
DIRADAMENTI) DISCIPLINATI DALLE PRESCRIZIONI
DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE REGIONALI.**


**A CURA DEL
DOTT. AGR. MARCO PENSALFINI
REGIONE MARCHE
*Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
P.F. Tutela del territorio di Pesaro—Urbino***



**TAGLIO DI BOSCO CEDUO CON RILASCIO DI MATRICINE NON IDONEE
PER QUALITA' (PORTAMENTO, FORMA, DIAMETRO, RAPPORTO AL-
TEZZA/DIAMETRO TROPPO ELEVATO, CIOE' > 1 . Esempio: altezza 12
metri/diametro 9 centimetri = 1,33)**




**TAGLIO DI BOSCO CEDUO CON RILASCIO DI MATRICINE IDONEE PER
QUANTITA' E QUALITA' (PORTAMENTO, FORMA, CORRETTO RAPPORTO
ALTEZZA/DIAMETRO, CIOE' < 1 . Esempio: altezza 10 metri/diametro
12 centimetri = 0,83)**




TAGLIO DI BOSCO CEDUO CON MATRICINATURA A GRUPPI

Gruppi: porzioni del soprassuolo escluse dall'intervento di utilizzazione). in tal caso i gruppi devono avere una superficie non superiore a mq. 200 e la distanza tra un gruppo e l'altro non deve essere inferiore a 1,5 volte l'altezza delle matricine.




CEDUO CONVERTITO ALL'ALTOFUSTO (FUSTAIA TRANSITORIA)



FUSTAIA DI CONIFERE DA RIMBOSCHIMENTO.

Sono ammessi i tagli a raso a buche o a strisce finalizzati alla diffusione di specie autoctone e/o alla rinnovazione delle conifere presenti. Conformemente alle finalità stabilite nell'art. 7 del D. lgs n. 34/2018 è in ogni caso vietato il taglio raso uniformemente esteso su superfici superiori a 5.000 mq.



FUSTAIA DI CONIFERE DIRADATA. LE APERTURE DEL SOPRASSUOLO HANNO PERMESSO LA NASCITA DI RINNOVAZIONE DI LATIFOGIE NOSTRANE (AUTOCTONE)